

ALLEGATO 2

(ALL. "B" alla Deliberazione del Consiglio dell'UNIONE n. 68 del 28/12/2012)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE

- la legge 24/02/1992 n° 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2 in base al quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n° 59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di protezione civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- l'art. 108 del D. Lgs n° 112/98 citato, in particolare attribuisce ai Comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento nonché predisposizioni dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associate di cui al T.U. sugli Enti Locali e in ambito montano tramite le Comunità Montane;
- la L.R. 1/12/1998 n° 88, come modificata dalla L.R. 16/01/2001 n° 1 con la quale la Regione, in attuazione del D. Lgs. N° 112/1998, si è riservata l'organizzazione del sistema regionale di Protezione Civile cui partecipano le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata operante sul territorio regionale in materia di protezione civile, ivi comprese le organizzazioni di volontariato;
- la delibera della G.R.T. del 26/06/2001 n° 704 "Progetto per avvio sistema regionale di protezione civile" e in particolare l'azione n° 5 riguardante "Incentivi per la costituzione di Centri intercomunali di Protezione Civile", si propone di promuovere la costituzione di centri di riferimento a livello sub-provinciale quali punti di supporto per i Sindaci nello svolgimento delle attività di competenza in materia di protezione civile e per il raccordo con il livello provinciale;

- la D.G.R.T del 17/03/2003, n.238 approva le direttive per la costituzione dei “Centri Intercomunali di Protezione Civile”, al fine di organizzare in forma associata tra più Comuni la gestione e la pianificazione delle attività di Protezione Civile;
- la L.R. 29/12/2003 n° 67 regolamenta l’Ordinamento del sistema regionale della Protezione Civile e la disciplina della relativa attività;
- in applicazione della L.R. 27/12/2011 n° 68, l’Unione Montana Alta Val di Cecina, costituitasi tra i Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi M.mo e Pomarance in data 16/12/2011, è subentrata alla preesistente Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina, la cui estinzione è stata sancita con il D.P.G.R.T. n° 68 del 21/02/2012, conservando le funzioni già affidate alla Comunità Montana;
- l’Unione Montana dispone di idonea organizzazione per l’espletamento del servizio di che trattasi;
- la Comunità Montana era altresì individuata dall'articolo 27 del decreto Lgs.n°267/2000 quale unione di Comuni Montani preposta alla gestione sovracomunale di funzioni e servizi;
- i Comuni montani del suo territorio con precedenti atti deliberativi e convenzionali hanno già provveduto a realizzare un servizio associato di Protezione Civile costituendo allo scopo un Centro Intercomunale di Protezione Civile come da convenzione stipulata tra i soggetti istituzionali di cui al presente atto al n° di Repertorio 177/2002, successivamente modificata e in ultimo sostituita dalla convenzione stipulata nel settembre 2012;
- i Comuni costituenti l’Unione Montana ne hanno approvato lo Statuto, che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 28/11/2012 e che prevede all’art. 6 tra le funzioni comunali da gestire in forma associata tramite l’Unione quella della Protezione Civile;
- la legge 12/07/2012 n° 100 detta disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

I Comuni di Montecatini V.C., Monteverdi Marittimo, Pomarance stabiliscono di svolgere mediante l’Unione Montana Alta Val di Cecina l’esercizio associato della funzione della Protezione Civile.

Art. 2

(Ente responsabile della gestione)

All’Unione Montana vengono riconosciute le funzioni di Ente presso cui è costituito il Servizio di

Protezione Civile, per lo svolgimento associato delle funzioni di Protezione Civile a supporto dei Sindaci nelle attività di previsione, prevenzione ex art. 4 L.R. 67/2003, pianificazione ex art. 16 L.R. 67/2003 e gestione delle emergenze del territorio, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. c dello Statuto dell'Unione Montana.

Art. 3
(Finalità)

Gli Enti locali aderenti intendono, attraverso la gestione associata di cui al presente atto, realizzare essenzialmente il miglioramento del servizio, rendendolo più efficace ed efficiente, corrispondendo anche alle richieste della stessa Amministrazione Provinciale di Pisa, che ha provveduto ad individuare sul territorio provinciale i Centri Intercomunali sovracomunali cui fare riferimento per il servizio della Protezione Civile, e in applicazione delle disposizioni regionali in materia.

Art. 4
(Organizzazione)

Il Servizio associato di Protezione Civile si esplica attraverso l'attività del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I), così come delineato nel Piano stralcio Intercomunale di Protezione Civile; in particolare è costituito da :

- n° 1 dirigente dell'Unione Montana, che assume funzioni di responsabile di detto Servizio;
- n° 4 funzionari pubblici nominati da ciascun Sindaco oltre a n° 1 funzionario del Settore Tecnico dell'Unione Montana che assumeranno, secondo una turnazione prestabilita di reperibilità H24, la funzione di Corresponsabile del Centro Intercomunale così come previsto nel Piano Intercomunale.

Data la struttura sopradescritta, i Sindaci dei Comuni associati provvederanno ad adottare gli atti organizzativi necessari al fine di garantire l'operatività della gestione associata in emergenza e di consentire al responsabile della Sala Operativa del Centro Intercomunale di poter attivare uomini, mezzi e risorse necessarie al superamento della stessa.

Dalla fase di Attenzione, fino al superamento dell'Emergenza la struttura dell'ufficio sopradescritta potrà essere coadiuvata dal personale individuato dai Comuni e dalla Unione Montana e preposto alla gestione delle funzioni di supporto, così come individuato nel Piano Intercomunale.

Il C.O.I. opererà svolgendo le funzioni di supporto del metodo "Augustus."

Art. 5
(Funzioni e attività e servizi del Servizio associato)

Le funzioni conferite al Servizio associato di Protezione Civile, da esplicarsi tramite il C.O.I. consistono nello svolgimento diretto delle attività seguenti:

1) redazione, aggiornamento, adeguamento e gestione di un unico piano di Protezione Civile per tutti i Comuni interessati, approvato da ciascun Ente associato, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n° 67/2003 e s.m.i.; a tale scopo ogni Ente dovrà mettere a disposizione del Servizio associato di Protezione Civile, la raccolta e l'aggiornamento dei propri dati relativi all'esposizione degli elementi a rischio (popolazione, proprietà, attività produttive, rete viaria, servizi pubblici e beni culturali ed ambientali) al fine di consentire le seguenti operazioni:

- a) valutazione delle pericolosità;
 - b) identificazione degli elementi a rischio e della loro vulnerabilità;
 - c) elaborazione, aggiornamento ed adeguamento dello scenario;
 - d) individuazione, aggiornamento ed allestimento funzionale delle Aree di Attesa e delle Aree di Ricovero per la popolazione, nonché delle Aree di ammassamento dei soccorritori;
- 2). svolgimento delle attività di prevenzione di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. n° 67/2003;
- 3) organizzazione integrata di uomini e mezzi, dei Comuni e dell'Unione Montana da affiancare ai singoli comuni per la gestione dell'emergenza: tale operazione è realizzata sulla base del piano intercomunale, in modo da garantire una migliore copertura del servizio su tutto il territorio dei Comuni associati
- 4) organizzazione del servizio di reperibilità unificato;
- 5) formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile;
- 6) attività di informazione e comunicazione nei riguardi della popolazione, sia in termini di rischi potenziali, sia in termini di modelli di comportamento e misure di autoprotezione per le situazioni di emergenza;
- 7) gestione unificata della post-emergenza, intesa come censimento dei danni patiti da imprese o privati (predisposizione, distribuzione e raccolta di moduli, attività di informazione al pubblico);
- 8) apertura presso il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile della Sala Operativa Unificata, quale postazione informatizzata presso cui opera il personale tecnico del C.O.I in stretto contatto con il Sindaco/i del/i Comune/i colpito/i dall'evento o con la struttura di collegamento comunale ed il personale titolare di funzioni di supporto;

Il C.O.I., attraverso il responsabile della sala operativa mantiene i contatti con gli Enti preposti al monitoraggio, sia nel periodo ordinario sia in quello di emergenza, per l'acquisizione dei dati utili all'allertamento ed alle attività di previsione e di prevenzione;

Il C.O.I., inoltre, supporterà i tecnici dei Comuni nelle attività di controllo del territorio mediante sopralluoghi nelle zone a rischio e l'osservazione degli strumenti necessari al monitoraggio.

Gli Enti aderenti mettono a disposizione il proprio personale per lo svolgimento dei compiti afferenti il servizio di Protezione Civile collegati alle funzioni di supporto, segreteria ed economato,

nonchè per le funzioni di responsabile di turno H24 della sala operativa al fine di predisporre in modo efficace tutte le azioni di pianificazione necessarie alla salvaguardia della vita umana, dei beni ed al superamento dell'emergenza .

Le Associazioni di volontariato presenti sul territorio saranno coinvolte, sulla base di apposite convenzioni da stipulare direttamente con il Servizio associato dell'Unione Montana, come parte attiva nelle varie fasi di costruzione e gestione delle attività di protezione civile associata e comunque previste dalla presente convenzione.

Art. 6

(Attività che restano nella competenza degli Enti partecipanti)

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n° 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n° 225/1992 e s.m.i, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Rimane inoltre di competenza dei Comuni la preventiva approvazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, la gestione del finanziamento dei danni verificatisi a seguito di emergenza.

Inoltre ogni singolo Comune dovrà assicurare l'operatività di una struttura di collegamento tra il Comune ed il C.O.I. come prevista dal Piano Intercomunale costituita da: Sindaco, Direttore Ufficio Tecnico e referente della Polizia locale.

Ciascun Ente aderente si impegna a mettere a disposizione il personale che sarà chiamato a svolgere compiti all'interno del sistema integrato di Protezione Civile previa adeguata formazione, da attuarsi attraverso l'apposito servizio associato, in modo da renderlo consapevole, competente e pronto a svolgere con sufficiente efficacia le azioni necessarie al superamento dell'emergenza proprie della funzione di supporto assegnata.

CAPO III

RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7

(Durata)

1. Il presente Regolamento ha durata corrispondente a quella dell'Unione e l'esercizio della funzione associata è subordinato alla disciplina dello statuto della stessa, con particolare riferimento agli artt. 44-49.

Art. 8

(Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'Ufficio comune)

1. La gestione associata deve operare nell'interesse di tutti gli Enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.

2. L'organo politico di riferimento del Servizio associato di Protezione Civile è in tempo di pace la Giunta dell'Unione Montana costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti. In emergenza, il/i Sindaco/i interessato/i dall'evento/i diventa/no il/i riferimento/i politico-amministrativo del responsabile della sala operativa del C.O.I.

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie)

1. Le spese da sostenersi per il servizio di Protezione Civile, saranno individuate, in tempo di pace, sulla base del bilancio redatto dal Servizio associato all'inizio di ogni anno. Le stesse somme dovranno trovare riscontro nei bilanci degli enti ed essere trasferite all'Unione Montana.

Dette spese saranno ripartite tra i comuni nel seguente modo:

- a) Spese ordinarie di funzionamento del Servizio
 - per il 60% proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento
 - per il 40% proporzionalmente all'estensione del territorio di ogni Comune.
- b) Spese straordinarie per il superamento di situazioni di emergenza
 - Una somma uguale per tutti i Comuni così come individuata nel bilancio predetto.
- c) Spese per la reperibilità del personale
 - Una somma forfetaria stabilita su base annuale da parte dell'Unione Montana ad integrazione di quella stanziata da ciascun Comune per il proprio personale.

3. L'Unione Montana potrà mettere a disposizione del Servizio associato apposito stanziamento, che andrà così a integrare o decurtare le somme dovute complessivamente dai Comuni.

4. Il Servizio associato attraverso il Bilancio dell'Unione Montana, gestisce i fondi assegnati per la Protezione Civile, sia per la gestione ordinaria del servizio sia per il superamento di situazioni di emergenza. Per quanto attiene le risorse necessarie alla gestione ordinaria del servizio, così come costituite al punto a) del precedente comma 1, queste saranno gestite dal responsabile dell'ufficio comune, ovvero del CO.I., mentre le risorse straordinarie per il superamento di situazioni di emergenza, di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, saranno gestite dal responsabile della sala operativa del centro intercomunale, così come individuato all'articolo 4 della presente convenzione.

In particolare, per quanto attiene le spese straordinarie da sostenersi per il superamento di situazioni di emergenza, il Servizio associato è autorizzato alla gestione del fondo costituito nel bilancio dell'Unione Montana con le risorse trasferite dai Comuni, secondo quanto indicato al punto b del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui le risorse necessarie per il superamento dell'emergenza siano superiori all'ammontare del fondo disponibile, tali risorse saranno anticipate

dall'Unione Montana. I singoli comuni provvederanno a rimborsare all' Unione Montana tutte le spese sostenute per l'emergenza, coperte sia dal fondo specifico che da altre risorse iscritte nel bilancio dell'Unione Montana.

Le spese di personale faranno carico a ciascun Ente aderente.

Art. 10

(Altre disposizioni in materia di personale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto della presente gestione associata, così come specificate all'articolo 5, il Servizio associato si avvarrà di personale in dotazione agli enti convenzionati, comandati funzionalmente dall'ente di appartenenza per il tempo necessario all'espletamento delle attività richieste.
2. Al Servizio associato è data altresì facoltà di avvalersi delle Associazioni di Volontariato convenzionate operanti sul territorio di competenza.
3. Gli Enti contraenti, per garantire il miglior collegamento del Servizio associato con le proprie strutture, provvederanno, se del caso, ad adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente, disciplinando a tal fine i rapporti dell'ufficio con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dalla convenzione.

Art. 11

(Beni e strutture)

La sede del Servizio associato è posta presso la sede dell'Unione Montana e, in base alle necessità operative, all'interno dello Spazio Savioli di proprietà del Comune di Pomarance e da questo messo gratuitamente a disposizione per ospitare il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile e la Sala Operativa. Le attrezzature informatiche ed i relativi collegamenti sono stati realizzati sulla base all'attività sinora esplicita dal C.O.I. e dai finanziamenti ottenuti dall' Unione Montana.

I mezzi individuati dalla specifica funzione di supporto quali risorse da utilizzare in emergenza dal Centro Operativo Intercomunale dovranno avere polizze assicurative di copertura dei conducenti a prescindere dal rapporto di dipendenza con l'Ente Proprietario del mezzo.

Art. 12

(Recesso dalla funzione associata)

1. Ciascun Ente potrà recedere dalla funzione associata secondo le procedure e con le modalità stabilite all'art.47 dello Statuto dell'Unione.

Il recesso di un Ente non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. Per quanto riguarda obbligazioni, beni strumentali, personale, interventi e procedimenti in corso del Comune receduto, valgono le norme del richiamato art.47, comma 4, dello Statuto dell'Unione.

Art. 13

(Altri rapporti)

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente Regolamento., deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. L'utilizzazione dei contributi per la gestione associata, concessi in base alla normativa regionale vigente e in particolare in applicazione della L. n.68/2011, sarà stabilita dalla Giunta dell' Unione Montana e ripartita secondo le priorità che questa riterrà opportune nell'ambito del complesso delle funzioni associate, salvo il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9.

In caso di revoca – parziale o totale – dei contributi medesimi, stante il fatto che la revoca opererà da parte della Regione esclusivamente nei confronti dell'Ente risultante beneficiario, gli Enti aderenti si impegnano a ripianare le spese sostenute dall'Ente capo-fila della gestione associata, attraverso i loro bilanci.